

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1882

Io credo che sia già un grande beneficio, a parte l'interesse generale che muove lo Stato a far queste spese, che c'è un grande beneficio per i proprietari dei terreni paludosi, che lo Stato gli anticipi gran parte del capitale (per la parte che riguarda solo il miglioramento agricolo lo Stato paga per suo conto il 50 per cento per interesse generale), mi pare, dico, che debbano essere abbastanza soddisfatti, trovando chi gli anticipi i danari senza interesse; e debbono poi rimborsarli solo quando il loro terreno abbia veramente migliorato; perchè se il reddito dei terreni rimanesse quello che è o di pochissimo superiore, questo rimborso allo Stato potrebbe occupare un secolo di tempo e diventerebbe quasi derisorio. Dunque i tre decimi mi pare che siano abbastanza e spero che la Commissione non vorrà mantenere i quattro decimi.

Io accetto l'aggiunta che il pagamento avverrà per rate annuali in numero non minore di dieci, perchè quello lì è un modo di pagamento che si sarebbe stabilito secondo i casi nel regolamento e nei progetti speciali di ciascuna bonifica. Ci può essere il caso dove si possa richiedere il rimborso in pochi anni e il caso in cui bisogna esser larghi e richiederlo in un tempo lunghissimo. Ad ogni modo se si vuol stabilire una media di dieci anni io per me ho poco da eccepire, e spero che l'onorevole Roncalli vorrà aderire alle preghiere almeno del relatore per non insistere nel senso esposto nella sua proposta.

Stiamo alla media perchè *in medio stat virtus*, come dice il poeta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Roncalli.

RONCALLI. Dunque, se non ho capito male, il proprietario comincia dal dover pagare una parte, durante il corso dell'obbligazione, come proprietario del fondo; poi un'altra parte, come comproprietario del comune; poi un'altra parte, come comproprietario della provincia. Io credo che, calcolato il piccolo valore che hanno i terreni paludosi nello stato in cui si trovano, questo equivalga precisamente ad assorbire addirittura il valore del fondo, giacchè lo stesso onorevole ministro ha detto le tante volte che questi fondi valgono pochissimo, che sono censiti pochissimo, e che, per conseguenza, con questo quarto e le rispettive aggiunte, il valore del fondo se n'è andato.

Nè vale l'osservazione che tutte le eccedenze sui limiti stabiliti restano a danno dello Stato, giacchè, quale che sia l'entità della somma da spendersi in ciascun anno, è appunto lo Stato che la stabilisce, e il Governo stabilirà queste somme in modo che nessuna parte, o ben piccola parte ricada a suo

danno. Dal momento che è in libertà di farlo, lo farà senza dubbio. Dunque il quarto che, colle rispettive aggiunte, sarà pagato dai proprietari, e il valore del fondo se ne andranno per questi pagamenti.

Poi, alla liquidazione, il proprietario deve pagare tutto il vantaggio, che ha avuto il fondo; e dico tutto il vantaggio quantunque vi siano tre o quattro decimi. Ma questi tre o quattro decimi non sono che come compenso delle spese che deve far poi il proprietario per le operazioni vive.

Per conseguenza, non sono niente affatto un regalo che faccia lo Stato. Nella maggior parte dei casi, io credo, questa disposizione riuscirà ad una assoluta confisca del possesso dei proprietari, ai quali rimarrà per giunta la noia di mantenere le opere eseguite. Io, quindi, non posso assolutamente ammettere che i proprietari sieno costretti a subire questi danni e che non possano liberarsene neppure a costo di cedere il loro possesso. Per conseguenza, ho proposto di aggiungere quelle parole all'articolo 9; e sarei anche molto più contento se si potesse trasportare a questo punto, e dare un valore generale, per tutte le categorie, all'articolo 20 che vien dopo nella legge.

Che poi questo principio sia giusto lo riconosce il ministro stesso, giacchè lo ha stabilito per la seconda categoria. Se lo ritenesse ingiusto non lo avrebbe messo neppur lì. Ma, predominato dall'idea che queste bonificazioni si debbano fare ad ogni costo, ha veduto che gli sarebbe stato di troppo imbarazzo l'ammetterlo anche nella prima categoria; e per questo ha riservato questo beneficio soltanto alla seconda. La quale, poi, non ne aveva bisogno, perchè ben pochi ne profitteranno; giacchè nella seconda categoria andranno, naturalmente, tutti quei terreni i quali, con piccola spesa di bonificazione, daranno un grande vantaggio ai proprietari, e nessuno se ne vorrà liberare.

Del resto, l'onorevole ministro deve riflettere che si giungerà ancora allo stesso risultato, come se egli concedesse questo beneficio anche ai proprietari della prima categoria. Fatta la legge, trovato l'inganno. Ora i proprietari di quei terreni, i quali s'accorgeranno d'andare incontro ad una spesa fortissima senza nessun giovamento, che cosa faranno? Simuleranno la vendita dei loro terreni a qualche nullatenente; e così lo Stato, quando vorrà rivalersi del suo quarto, non potrà far altro che confiscare ed impossessarsi dei terreni sottoposti alla bonificazione, restandone così possessore, colla sola differenza che avremo di più l'immoralità di avere sanzionato una frode alla legge, mentre invece potremmo evitarlo. Per queste ragioni io spero che l'onorevole